

N. 10659/2024 V.G.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA**

Terza sezione volontaria giurisdizione CIVILE

IL GIUDICE

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29/04/2025,

Visto il ricorso ex art. 19 CCII, depositato in data 3.4.2025 da _____ s.p.a. (anche _____ e _____ quali società appartenenti ad unico gruppo, con il quale le istanti, già destinatarie di provvedimento di conferma di misure protettive del patrimonio ex art. 18 CCII richieste con istanza pubblicata -unitamente all'accettazione dell'Esperto- nel Registro delle Imprese in data 5.12.2024 (ordinanza del 22.1.2025 di questo Tribunale), chiedono la proroga delle misure protettive e cautelari, già adottate per 120 giorni, per ulteriori 120 giorni;

Sentito l'esperto, che ha espresso -sia per iscritto, con atto redatto in data 2.4.2025 ed accluso dalle istanti alla richiesta di proroga, sia nel corso dell'udienza 29.4.2025-parere favorevole alla proroga, confermando la concreta instaurazione di trattative con i creditori -specie con il ceto bancario, oltre che con l'Agenzia delle Entrate-, nonché l'utile compimento di attività propedeutiche all'ingresso di nuovi investitori (ritenuta condizione per la sostenibilità del piano di risanamento, unitamente alla ristrutturazione del debito); misure, ritenute "*essenziali per garantire la prosecuzione delle trattative e il buon esito della composizione negoziata*", nonché per consentire "*la tutela della continuità aziendale e del valore dell'impresa, evitando situazioni di crisi irreversibile; il mantenimento della fiducia dei creditori, favorendo soluzioni condivise e meno traumatiche rispetto alla liquidazione*" (così, parere 2.4.2025);

Viste le memorie depositate dalla Banca _____ s.p.a; da _____ s.p.a.; dalla Banca _____ s.p.a.; da _____ s.p.a., nonché sentiti i creditori presenti all'udienza (tra cui Bramini s.r.l., che non aveva depositato formale memoria);

osserva.

Va preso atto del fatto che nessuno dei creditori abbia avanzato opposizione in ordine alla conferma delle misure protettive "tipiche" confermate con il già citato provvedimento 22.1.2025 di questo giudice, e cioè il divieto per i creditori delle imprese ricorrenti di iniziare e proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sul patrimonio di dette imprese, di acquisire diritti di prelazione, e di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, nonché di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza (non occorrendo invero formale provvedimento di conferma con riferimento a quelle misure protettive automaticamente conseguenti al deposito dell'istanza, quali la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione o messa in liquidazione di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 c.c. e l'impossibilità di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale); tutti i creditori costituitisi con memoria nella presente fase (e cioè la _____ s.p.a., la Banca _____ s.p.a. e _____ s.p.a.: in pratica tutto il ceto bancario), si sono opposti unicamente alla conferma della misura cautelare costituita dall'inibitoria (rivolta a tutti i creditori sociali, ma destinata ad operare precipuamente per le banche, tenute per legge alle

segnalazioni) della segnalazione alla Centrale Rischi del mancato pagamento da parte delle ricorrenti dei crediti scaduti ed in scadenza.

Già nel citato provvedimento 22.1.2025 questo giudice evidenziava la presenza di contrasti giurisprudenziali sul punto, e mostrava di aderire alla tesi più largheggiante, in punto di ammissibilità della misura, perché ritenuta in grado di incidere, seppure indirettamente, sul patrimonio delle ricorrenti, “*rendendo impossibile o comunque più difficoltoso il ricorso al credito bancario (vieppiù in una fattispecie di risanamento che si fonda sull'intervento di ricapitalizzazione di terzi)*”, e comunque non caratterizzata dall'imposizione di un *facere* alle controparti (ma piuttosto di un *pati*, che non ne avrebbe per ciò determinato l'inammissibilità).

Siffatta conclusione deve peraltro essere rimeditata, alla luce dell'approfondimento della problematica: e ciò, non tanto in ragione della circostanza che, essendo le banche obbligate alla segnalazione per legge, potrebbero essere esposte a sanzioni (non potrebbe infatti dubitarsi dell'operatività della scriminante, costituita dall'osservanza di un provvedimento giudiziale che avesse impedito la segnalazione), quanto in ragione del dubbio in ordine all'effettiva utilità della cautela (e/o sull'effettiva sussistenza del *periculum in mora*), nella logica della valutazione contrapposta degli interessi. Se infatti in ogni valutazione *lato sensu* cautelare debbono essere valutati gli interessi contrapposti delle parti coinvolte, la deroga all'obbligo di segnalazione -certamente posto a carico degli istituti bancari- dovrebbe essere fronteggiata da un robusto e contrario interesse sostanziale della controparte, che non può essere il solo effetto negativo discendente dalla conoscibilità dell'inadempimento, posto che già dall'accesso all'istituto della composizione negoziata e dalla pubblicazione nel Registro delle imprese della richiesta della misura protettiva emerge la presenza di una situazione quanto meno di crisi (se non di vera e propria insolvenza, pur reversibile). L'inibizione della segnalazione dei mancati pagamenti cioè determina una violazione delle regole della trasparenza bancaria, che non apporta concreti benefici tangibili alla parte, né ostacola le trattative con i creditori o anche con il terzo investitore, che è ben a conoscenza delle dinamiche aziendali in forza delle attività di *due diligence* sicuramente effettuate. E ciò, tanto più se si considera che in ogni caso alle banche è di per sé impedito di procedere ad un peggioramento della “classificazione” del credito in ragione dell'attivazione da parte della società di una procedura di composizione negoziata, ex art. 16, 5° comma CCI, apparendo pertanto eccessiva e financo ultronea l'inibitoria di una corretta segnalazione delle posizioni di rischio a terzi, che anzi appaiono funzionali alla stessa completezza della composizione negoziata, posto che l'art. 14 CCI prevede espressamente al primo comma il collegamento della piattaforma telematica nazionale alle informazioni contenute nella Centrale Rischi, che pertanto non possono essere bloccate, pena una non corretta rappresentazione della situazione aziendale.

Pertanto, alla luce di tutto quanto premesso, deve ritenersi che sussistono le condizioni per concedere la proroga delle misure protettive accordate con il richiamato provvedimento 22.1.2025, alla luce dell'avanzato stato delle trattative, e del giudizio di indispensabilità della persistenza delle misure funzionali al raggiungimento dell'accordo, manifestato dall'esperto (indispensabilità, nella sostanza non contestata da alcuno); mentre non deve essere prorogata, e anzi deve essere formalmente revocata, la misura cautelare dell'inibitoria della segnalazione alla Centrale Rischi del mancato pagamento da parte delle società ricorrenti dei crediti scaduti e in scadenza.

Quanto alla durata della proroga, appare opportuna la concessione della stessa per il termine massimo richiesto di ulteriori 120 giorni, anche se intersecantesi in eccesso con la durata massima ordinaria della procedura ex art. 17, comma 7 CCII. (180 giorni), in ragione della possibilità di prosecuzione dell'incarico oltre il termine previsto dallo stesso comma 7 “quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22”; oltre che in ragione della possibilità in ogni caso dell'esperto (o anche dello stesso debitore o dei creditori) di chiedere la revoca delle misure o di disporre l'abbreviazione “quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai

creditori istanti”, come previsto dall’art. 19, comma 6, CCII; con la precisazione che, allo scadere dei 240 giorni, sarà cura dell’esperto depositare una relazione che in ogni caso chiarisca la perduranza o meno delle trattative (ferma in ogni caso la cessazione delle misure allo spirare del termine, qualora non revocate), allo scopo di consentire l’adozione del provvedimento formale di cessazione degli effetti e l’archiviazione del presente procedimento;

P.Q.M.

Visto l’art. 19, comma 5 CCII, dispone la proroga delle misure protettive richieste da s.p.a. (anche e s.r.l., quali società appartenenti ad unico gruppo, con istanza pubblicata presso il Registro delle Imprese in data 5.12.2024 e già confermate per 120 giorni con ordinanza del 22.1.2025, per ulteriori 120 giorni;

revoca la misura cautelare della inibitoria della segnalazione alla Centrale Rischi del mancato pagamento da parte delle società ricorrenti dei crediti scaduti e da scadere;

dispone che l’esperto, alla scadenza del termine -qualora le misure non siano state in precedenza revocate- provveda al deposito di una relazione con la quale chiarisca la persistenza o meno della procedura entro il termine massimo di legge -ferma in ogni caso la cessazione delle misure allo spirare del termine-, allo scopo di consentire l’adozione del provvedimento formale di cessazione degli effetti e l’archiviazione del presente procedimento.

Si comunichi, alle parti ed al Registro delle Imprese.

Perugia, 2 maggio 2025

Il giudice
Teresa Giardino